



Enti pensionistici aziendali o professionali

A.G. 47

17 ottobre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	47	
Titolo:	attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali	
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	SENATO	CAMERA
Commissione competente :	11ª Lavoro	XI Lavoro

Finalità

Il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 (Allegato A, numero 24), della legge 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca attuazione della direttiva UE 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

L'articolo 1, comma 2, della L. 163/2017 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2012. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L. 234/2012.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1 - 4: le norme modificano la normativa vigente (decreto legislativo n. 252/2005 - disciplina delle forme pensionistiche complementari e decreto legislativo n. 209/2005 - codice delle assicurazioni private) al fine di adeguare la stessa alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività di vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, prevedendo le seguenti principali	La relazione tecnica afferma che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che la COVIP, che già esercita a legislazione vigente la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e sui prodotti di natura pensionistica, continuerà a svolgere tale attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

novità:

- sono disciplinati i requisiti generali in materia di sistema di governo e le funzioni fondamentali (funzione di gestione del rischio, funzione di revisione interna e funzione attuariale) dei fondi pensione;
- si dispone che con un decreto ministeriale siano definiti i requisiti di professionalità e onorabilità, cause impeditive e di incompatibilità del rappresentante legale, del direttore generale, dei componenti degli organi e di coloro che svolgono funzioni fondamentali nella gestione dei fondi pensione;
- sono introdotti obblighi di informativa sulla forma pensionistica complementare ai potenziali aderenti (informativa nella fase precontrattuale), agli aderenti (informativa periodica nella fase contrattuale), con particolare riferimento alla fase di prepensionamento, nonché ai beneficiari durante la fase di erogazione della rendita;
- sono introdotti nuovi articoli che disciplinano il trasferimento transfrontaliero da o verso un fondo operante in un altro Stato membro di tutte o di una parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico;
- è affidato alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) il compito di predisporre gli schemi di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari e delle disposizioni relative al sistema di governo societario nonché sulla valutazione interna del rischio. Sono assegnati alla COVIP i compiti di verifica della coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare;
- è disposto un ampliamento dell'ambito applicativo del sistema, attraverso l'ampliamento dei soggetti responsabili potenzialmente destinatari delle sanzioni e la revisione della procedura sanzionatoria che può essere attivata dalla COVIP.

È prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

legislazione vigente. In proposito, la RT fa presente che il finanziamento della COVIP avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme che disciplinano l'attività e la gestione dei fondi pensione. Con particolare riguardo ai nuovi compiti assegnati alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), non si formulano osservazioni in considerazione del meccanismo di finanziamento della stessa che, come ricordato dalla relazione tecnica, si basa sui contributi versati direttamente dai soggetti vigilati a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità. Si ricorda inoltre che la COVIP non è inclusa nel conto consolidato della pubblica amministrazione (settore S13 - pubbliche amministrazioni).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 42

Camera: Nota di verifica n. 45

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG047